

Corte dei Conti, Sez. II App., Sent., (data ud. 28/09/2023) 28/12/2023, n. 398

GIUDIZIO DI CONTO › Responsabilità amministrativa o contabile

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO - Presidente

Domenico GUZZI - Consigliere

Ida CONTINO - Consigliere

Nicola RUGGIERO - Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto ai n. 60240 promosso da:

S.L., nato a F. il (...) e residente in B., via T. n. 63, (c.f. (...)) rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Sani, con domicilio digitale all'indirizzo pec jacopo.sani@firenze.pecavvocati.it

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale, domiciliata in Roma, via A. Baiamonti n. 25;

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

per la riforma

della sentenza n. 95/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna del 18 maggio 2022

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 28 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa A.C., la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Sani Jacopo per il dott. S.L. e il V.P.G. G.A., in rappresentanza della Procura generale.

Esaminati gli atti di appello, le memorie difensive, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

Svolgimento del processo

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato il dr. L.S., in qualità di medico in servizio, all'epoca dei fatti, presso l'A.S.L. di I., al risarcimento del danno, a favore della medesima amministrazione,

nell'importo già rivalutato di Euro 824,68 in relazione a una fattispecie di responsabilità amministrativa per esborso patrimoniale commisurato agli oneri di ripristino del guasto prodottosi al sistema informatico dell'azienda, conseguente all'immissione di virus informatico introdotto a seguito di download di un file, recante una bolletta di pagamento di fornitura di energia elettrica, pervenuta su posta elettronica personale d'ufficio del convenuto.

2. Con l'atto introduttivo del giudizio la Procura regionale aveva citato in giudizio il dr. L.S. per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell'A.U.S. (A.) di I., della somma di Euro 1.587,46, oltre ad accessori del credito, a titolo di risarcimento del danno erariale sofferto dal menzionato Ente.

Il Pubblico Ministero contestava al convenuto di avere provocato il guasto di un personal computer aziendale, di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio, per effetto della trasmissione del virus informatico denominato "Teslacrypt", con conseguente necessità del suo ripristino/sostituzione, costato all'amministrazione la già menzionata somma. Il convenuto, in particolare, secondo quanto ricostruito dalla Procura regionale attraverso le dichiarazioni rese dal collaboratore tecnico informatico dell'A. sig.ra OMISSIS, avrebbe utilizzato il computer aziendale presente in un ambulatorio, in data 17 febbraio 2016, per accedere alla propria posta elettronica personale, gestita dal provider "Fastweb Mail". L'apertura da parte del medico di una mail personale, proveniente dal mittente "Enel Servizio Elettrico" e contenente presumibilmente una bolletta, avrebbe avviato il virus nel computer aziendale, attraverso la digitazione del comando "Clicca qui per scaricare" e la repentina criptazione di una serie di "file".

Nell'assunto attoreo, l'utilizzo da parte del convenuto dell'elaboratore aziendale per un utilizzo privato, ovvero per l'accesso alla posta elettronica personale, avrebbe integrato la violazione del "Disciplinare aziendale in merito all'utilizzo di strumenti elettronici nell'ambito del rapporto di lavoro", assunto con deliberazione D.G. n.36/2009 e s.m.i., il cui art. 1 recava le "Condizioni d'uso (computer, posta elettronica e internet)" e modificato nel 2012.

Il divieto di utilizzo dei computer aziendali per uso personale sarebbe poi stato ribadito ai dipendenti attraverso apposita segnalazione, inviata via mail dalla responsabile dell'Unità Operativa T.I.R. dell'Azienda sanitaria, sig.ra OMISSIS, pochi giorni prima dell'evento, in data 8 febbraio 2016, dopo il verificarsi di un caso analogo a quello in questione.

Esaurita la fase preprocessuale, la Procura ha radicato il giudizio di responsabilità definito con la sentenza qui gravata.

II. Il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda attorea, accertando la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa in capo al dr. S. per aver determinato l'apertura del virus informatico che, in data 17 febbraio 2016, danneggiò il computer aziendale in dotazione nell'ambulatorio di neurologia, come emergerebbe dalla ricostruzione dei fatti operata dal servizio tecnico-informatico (Unità operativa tecnologie sanitarie informatiche e di rete) dell'A. di I., accedendo il S. alla propria posta elettronica personale, gestita dal provider "Fastweb", nel tentativo di aprire il file di una bolletta del servizio elettrico "Enel".

Il Collegio ha ritenuto non sussistente alcun fondato motivo per dubitare dell'attendibilità delle predette dichiarazioni e della relativa ricostruzione dei fatti, in mancanza di concrete prove di una dinamica dei fatti alternativa.

Nella valutazione della concreta incidenza della responsabilità del convenuto nella causazione del danno, ha peraltro tenuto conto del non sufficientemente idoneo approntamento, da parte dell'A., di congrui sistemi di sicurezza informatica, che avrebbero dovuto ritenersi "oggi indispensabili, in ogni struttura in cui sia operante una rete informatica, per garantire la corretta funzionalità del sistema stesso, preservandolo da intrusioni di "infezioni informatiche" ipoteticamente veicolabili anche da informazioni o da siti istituzionali" e che avrebbero potuto, ragionevolmente, contribuire a prevenire o

quantomeno attenuare, nella misura sopra indicata, il danno erariale. Il convenuto, per l'effetto, è stato condannato al pagamento, in favore della A. di I., della somma già rivalutata di Euro 824,68, oltre interessi e spese di giudizio.

III. Con atto in data 19 luglio 2022 ha interposto appello avverso la sentenza il dott. S. deducendo quattro motivi di gravame:

1. Con il primo ha censurato l'avvenuta contestazione dei fatti attribuiti all'appellante in assenza di adeguata prova. Secondo l'appellante la Procura, venendo meno al proprio onere probatorio, non avrebbe fornito alcuna convincente prova sulle seguenti circostanze: a) che il predetto computer aziendale il 17/2/2016 fosse funzionante al momento in cui il dr. S. avrebbe dovuto utilizzarlo (fatto espressamente contestato); b) che il dr. S. il 17 febbraio 2016, utilizzando detto computer, abbia "aperto" due email ricevute al proprio account personale di posta elettronica "Fastweb mail" (fatto espressamente contestato); c) che dette email contenessero il supposto virus informatico "Teslacrypt" (fatto espressamente contestato); d) che gli asseriti danni per l'importo di Euro 1.587,46 siano la conseguenza immediata e diretta della condotta attribuita al comparente (fatto espressamente contestato); e) che tali supposti danni non fossero evitabili da parte della datrice di lavoro, adottando semplici precauzioni (fatto colposo della A.I., espressamente contestato dall'esponente come concorso di colpa ex artt. 1227 e 2056 c.c.). Ne conseguirebbe che la sentenza è errata e dovrebbe essere riformata.

L'esponente ha sostenuto che nel corso della mattinata del 17 febbraio 2016, mentre stava lavorando nel suddetto Ospedale, avrebbe avuto necessità di utilizzare un locale adibito a laboratorio in cui vari medici si alternano nello svolgimento della rispettiva attività.

In detto ambulatorio sarebbe stato conferito in dotazione un computer aziendale liberamente accessibile e liberamente utilizzato da tutti i medici che nel corso della giornata utilizzano detto locale mentre l'esponente non avrebbe mai avuto in dotazione personale un computer aziendale.

Accortosi che detto computer non funzionava, l'esponente avrebbe immediatamente contattato il servizio tecnico il quale, collegandosi da remoto, gli avrebbe riferito che detto computer era infettato da un virus informatico e che dunque non era utilizzabile. L'esponente nega di aver utilizzato detto computer il 17 febbraio 2016: né prima dell'intervento del servizio tecnico, a causa del rilevato mal funzionamento, né dopo, adeguandosi alle istruzioni ricevute. L'appellante nega di aver fatto accesso con il predetto computer alla propria mail personale di fastweb mail; circostanza comunque irrilevante atteso che il semplice accesso a un account di posta elettronica non sarebbe idoneo a diffondere un virus.

Il Giudice di prime cure, errando, avrebbe ritenuto provate dette affermazioni basandosi esclusivamente sulla documentazione fornita dalla A. di I., parte danneggiata e unica responsabile dei fatti narrati dalla Procura, nonché sulle false (oltre che diffamatorie e calunniöse) dichiarazioni dell'Ing. OMISSIS (Direttore dell'Unità Tecnologie Informatiche e di Rete dipendente della A.I.) nella propria relazione tecnica del 15.12.2016 e quelle, che risulterebbero altrettanto false, rese dalla Sig.ra OMISSIS (addetta al Servizio Tecnologie Informatiche e di Rete, anch'essa alle dipendenze di A.I.), incaricati della sicurezza (all'evidenza rivelatasi inadeguata) dei sistemi informatici; dichiarazioni rese al di fuori del processo e ritenute erroneamente attendibili e ammissibili dal Giudice di Prime cure.

Quanto alla OMISSIS, attraverso la sua email del 8 febbraio 2016 ("vi chiediamo ... di prestare la massima attenzione quando aprite email non aziendali (Libero, Alice, Yahoo..." doc. 5 pag. 6) la stessa avrebbe dato indicazioni operative contrarie al disciplinare della A.I. sull'utilizzo dei computer aziendali che, a dire della stessa tesi accusatoria e del giudice di prime cure, sarebbe esistito e il Dr. S. non avrebbe osservato.

La dichiarazione della OMISSIS dovrebbe inoltre ritenersi nulla in quanto resa in aperta violazione dell'art. 65 c.g.c., il quale, come noto, prevede che "l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60,

comma 4, secondo periodo, costituisce causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti".

Le modalità attraverso le quali si è realizzato il sinistro avrebbero potuto coinvolgere la responsabilità della dichiarante atteso che, per un verso, il 17 febbraio 2016 evidentemente non erano state adottate tutte le misure idonee per evitare la suddetta infezione, e per l'altro, in base all'assunto della Procura, è stata proprio la OMISSIS, con la sua email del 8 febbraio 2016 ("vi chiediamo ... di prestare la massima attenzione quando aprite email non aziendali (Liberio, Alice, Yahoo...)" (doc. 5 pag. 6), a comunicare anche al Dr. S. la possibilità, dunque consentita e non certo illecita, di utilizzare computer aziendali per aprire email non aziendali con vari provider non aziendali, pur facendo attenzione.

Lo stesso giudice di prime cure, cadendo in contraddizione, avrebbe riconosciuto che "nella valutazione della concreta incidenza della responsabilità del convenuto nella causazione del danno, non potrebbe non tenersi conto del non sufficientemente idoneo approntamento, da parte dell'Asl, di congrui sistemi di sicurezza informatica che si rivelano "oggi indispensabili, in ogni struttura in cui sia operante una rete informatica... e che avrebbero potuto, ragionevolmente, contribuire a prevenire o quantomeno attenuare, nella misura sopraindicata, il danno erariale".

Lo stesso Giudice avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere della prova: in base a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., nella vicenda sub judice non sarebbe il Dr. S. che, peraltro a distanza di oltre 4 anni dall'accaduto, avrebbe dovuto dimostrare il fatto negativo di non essere stato l'unico utilizzatore del suddetto computer la mattina del 17 febbraio 2016, ma sarebbe stato onere della Procura dimostrare il proprio asserto ovvero che il Dr. S. aveva l'uso esclusivo del suddetto computer, circostanza contestata dal Dr. S. e rimasta priva di prova.

2. Con il secondo motivo l'appellante contesta i danni asseritamente subiti dall'A. di I. in assenza di prova. Giuste le riduzioni del quantum del danno operate dal Giudice di prime cure, la sentenza impugnata sarebbe tuttavia errata nella parte in cui afferma che sarebbero "correttamente documentate e riferibili all'evento dannoso le restanti spese addossate al convenuto dalla parte pubblica", quantificate dal Giudice di prime cure nella residua somma di Euro 824,68 (par. 4), ingiustamente posta a carico del comparente. In realtà non vi sarebbe alcuna prova del fatto che detti danni, sia pur nel suddetto minor importo correttamente ridotto dal Giudice di prime cure, sarebbero stati causati dalla suddetta infezione informatica. In particolare, nel giudizio di primo grado non sarebbe emersa alcuna prova del fatto che sarebbe stata necessaria la "riesecuzione di alcuni esami di neurologia, i cui esiti sarebbero stati criptati dal virus informatico "Teslacrypt", e dunque persi, con necessità del loro rifacimento", come del tutto apoditticamente affermato dal Giudice di prime cure.

Così come non vi sarebbe alcuna prova del fatto che il computer asseritamente infettato sarebbe stato proprio quello, a dire della Procura, utilizzato dal Dr. S. il 17 febbraio 2016 e che esso sarebbe stato inutilizzabile a causa della suddetta infezione, rendendosi necessaria la spesa di Euro 478,85.

3. Con il terzo motivo la difesa lamenta altresì l'insussistenza di anti giuridicità della condotta dell'appellante. La sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui, del tutto infondatamente, in aperto spregio delle norme di legge in materia e facendo malgoverno delle prove acquisite, ha ritenuto anti giuridica la condotta apoditticamente attribuita all'esponente con argomentazioni forzate e del tutto censurabili (par. 2 pag. 11 - 13). Sotto tale profilo rileverebbe innanzitutto l'art. 11 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") il quale, come noto, prevede che "Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione". Il successivo art. 15 prevede inoltre che "Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e

sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti".

Nel caso di specie l'appellante non avrebbe mai ricevuto dalla datrice di lavoro alcuna formazione e/o istruzione su come utilizzare (o non utilizzare) i sistemi informatici da essa messi a disposizione per lo svolgimento della propria attività. La A.I. non avrebbe mai trasmesso al Dr. S. alcuna comunicazione relativa a "disciplinari aziendali in merito all'utilizzo di strumenti elettronici nell'ambito del rapporto di lavoro" o similari, né avrebbe mai comunicato (o in alcun modo reso accessibile) al Dr. S. alcuna "deliberazione n. 36/2009 e s.m.i.". La Procura, peraltro, nel primo grado di giudizio, non avrebbe neanche dimostrato la pubblicazione di tale "disciplinare" nel sito istituzionale della A.I., che equivarrebbe, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro (art. 55 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

In definitiva, nessuna norma (di legge, regolamentare e/o disciplinare) conosciuta e/o conoscibile usando l'ordinaria diligenza dal Dr. S., gli avrebbe vietato di scaricare un messaggio di posta elettronica personale utilizzando un computer aziendale, risultando anzi dimostrato l'esatto contrario.

4. Con l'ultimo motivo di appello viene dedotta l'assenza di responsabilità per mancanza di colpa grave in capo all'appellante. I rilievi che precedono renderebbero evidente che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'esponente in ordine ai fatti per cui è causa. In particolare, andrebbe valorizzata la chiara indicazione proveniente da OMISSIS, responsabile dei servizi informatici della A. di I. che, nel fornire istruzioni circa le modalità di "scaricamento" del file, riteneva detta pratica lecita, consentita, e certamente non vietata (v. la già citata email del 8 giugno 2016, doc. 5 pag. 6).

L'assenza di colpa grave dell'esponente sarebbe viepiù dimostrata dalla stessa condotta della A.I., che per i fatti per cui è causa non avrebbe mosso alcuna contestazione disciplinare al Dr. S.. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza, con assoluzione da ogni addebito.

5. In data 15 settembre 2023 la Procura generale ha formulato conclusioni scritte nel giudizio, invocando la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del gravame. Ha censurato la genericità dei motivi di gravame, rilevando la sostanziale riproposizione dei motivi difensivi già articolati in primo grado. Nel merito, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado affermando che erano state offerte adeguate prove per effetto delle quali la Sezione territoriale aveva accertato il comportamento illecito, comprovato dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione formata dal servizio informatico aziendale in ordine all'accaduto.

Ha rilevato altresì che l'appellante risultava aver violato il disciplinare aziendale modificato nel 2012, precisando che l'utilizzo del p.c. aziendale per scopi personali integrava un comportamento gravemente colposo ricollegabile causalmente al danno pari ai costi di ripristino sostenuti dall'Azienda sanitaria.

All'udienza del 28 settembre 2023 l'avv. Jacopo Sani, per l'appellante, ha richiamato l'atto di gravame e il P.M., in rappresentanza della Procura generale, si è riportato alle conclusioni rassegnate nel giudizio.

A seguito della chiusura della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato in

Motivi della decisione

I. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione formulata dalla Procura generale in ordine alla prospettata inammissibilità per genericità dell'impugnazione proposta dal dott. S..

Nell'esaminare la suddetta eccezione deve rammentarsi che l'indirizzo consolidato della Corte di cassazione in materia, in particolare nell'analisi degli artt. 342 e 434 c.p.c., il cui contenuto è ripreso dall'art. 190 c.g.c., è nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara

individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex plurimis Cass. SS.UU. 27199/2017).

Come a più riprese chiarito, anche da questa Sezione, "la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un'indispensabile funzione argomentativa, consistente nell'illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza" (ex plurimis Corte conti, Sez. II app. n. 12/2022, n. 443/2014, n. 25/2015 e n. 145/2015; id., Sez. III app. n. 352/2018, n. 98/2017 e n. 373/2021; Cass. civ. Sez. III, 29.11.2011, n. 25218).

Nell'ambito della delineata cornice il Collegio osserva che l'atto di appello censura con sufficiente grado di specificità il contenuto del provvedimento gravato, non limitandosi a riprodurre pedissequamente le difese di primo grado ma individuando le parti ritenute erronee e fornendo una ricostruzione alternativa a quella contenuta in motivazione.

Nel caso di specie, pertanto, l'impugnazione può ritenersi esente dai vizi di inammissibilità sollevati.

II. Nel merito, procedendo ad una trattazione congiunta dei motivi d'appello, va rilevato che lo stesso si configura giuridicamente fondato.

L'appellante contesta la sentenza, in primo luogo, per mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla Procura rispetto a tutti i fatti allegati a fondamento della pretesa risarcitoria.

Rimarca poi la circostanza, ritenuta dirimente, di non essere mai stato edotto circa l'esistenza di un disciplinare aziendale concernente l'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro aziendali.

Al riguardo va osservato che il giudice di prime cure si è limitato ad affermare la sussistenza in capo al dott. S. di una condotta antigiuridica gravemente colposa, facendo riferimento al disciplinare approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria del 26.9.2012 (modificativo del precedente del 2009) e agli artt. 1 e 5 in materia di utilizzo per ragioni personali degli strumenti informatici, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza della mancata dimostrazione dell'avvenuto assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di pubblicazione del medesimo regolamento sul sito dell'azienda sanitaria ovvero della messa a disposizione del personale di tale documento per altra via.

Sotto questo profilo il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il predetto atto era stato approvato allorquando il dott. S. era già dipendente dell'Azienda sanitaria, trascurando di considerare l'obbligo posto dall'art. 15 D.P.R. n. 62 del 2013 in capo al datore di lavoro, tramite il responsabile della prevenzione della corruzione, di curare la conoscenza presso i dipendenti dei codici di comportamento e delle connesse regole comportamentali assunte dall'amministrazione, anche in materia di utilizzo delle dotazioni strumentali, provvedendo anche mediante adeguate attività formative.

Anche l'art. 55 D.Lgs. n. 165 del 2001, pur con riferimento al codice disciplinare, dispone che sia il datore di lavoro a doverne assicurare la sua conoscenza e diffusione, curando la pubblicazione nel relativo sito istituzionale dell'amministrazione.

Risulta quindi erroneo il ragionamento condotto dal giudice di prime cure, che ha imputato al dott. S. la colpevole violazione del disciplinare aziendale, prospettando altresì l'esistenza di un preteso onere di conoscenza di tale provvedimento.

Ma anche considerando la specificità della condotta contestata al S., nella fattispecie viene in rilievo l'utilizzo del tutto estemporaneo e occasionale del p.c. per la consultazione e il download in pochi

minuti di una mail: non può non considerarsi come la tollerabilità di simili condotte sia stata oggi anche espressamente sancita nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici laddove, nell'ambito del nuovo art. 11 bis co. 4 del D.P.R. n. 62 del 2013 (introdotto dal D.P.R. n. 81 del 2023, successivo ai fatti di causa), è stato previsto che "Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali". Tale disposizione, da ritenersi di carattere ricognitivo di precedenti elaborazioni giurisprudenziali, valorizza innovativamente il principio di fiducia e collaborazione cui è improntato non solo il rapporto del pubblico impiegato nei confronti dell'"utente" -quindi tra l'amministrazione e la platea degli amministrati- per cui è richiesto, dallo stesso codice di comportamento, che il personale operi, oltre che con professionalità, "con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità" (art. 12 D.P.R. n. 81 del 2023) "orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente" e rispondendo a quest'ultimo "nella maniera più completa e accurata possibile" ma anche, all'interno della stessa amministrazione, tra datore di lavoro e dipendente. In virtù di tale rinnovata prospettiva anche la considerazione degli obblighi e doveri imposti a quest'ultimo è informata a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, quali declinazione del principio di fiducia, sotteso all'impianto di fondo del codice di disciplina.

Quanto sopra osservato deve essere messo in stretta correlazione con la circostanza - da ritenersi dirimente-evidenziata dall'appellante nel quarto motivo, riguardante l'inoltro di una mail da parte della dipendente OMISSIS, responsabile dei servizi informatici della A.I., in data 8.2.2016, ovvero in epoca di poco antecedente alla condotta contestata al dott. S., con la quale veniva richiamato il personale a "prestare massima attenzione" in caso di apertura di mail non aziendali. La mail testualmente conteneva la richiesta "... di prestare la massima attenzione quando aprite email non aziendali (Liberò, Alice, Yahoo...)..".

Si tratta dunque di circostanza decisiva per l'esclusione dell'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto idonea ad indurre nel dipendente il convincimento circa l'insussistenza di divieti all'accesso alla posta elettronica privata, mediante utilizzo di un p.c. aziendale; condotta che risultava, con tale formula, al contrario, implicitamente ammessa.

Lo stesso giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato che "E' evidente che il richiamo alla sola prestazione della "massima attenzione" nell'utilizzo della posta personale, anziché il necessario ribadimento del divieto di utilizzo e accesso alla stessa, previsto dal disciplinare aziendale...può avere indotto i dipendenti, e nella specie il dott. S., a ritenere in qualche modo tollerata dall'amministrazione la suddetta modalità di utilizzo" (pag. 16 sentenza di primo grado).

È quindi evidente come non sia predicabile in capo al dott. S. alcun elemento integrativo di condotta antiggiuridica gravemente colposa, potendo piuttosto ritenersi rinvenibile, al più, un profilo di colpa lieve.

Del resto, anche la condotta serbata dal medesimo odierno appellante immediatamente dopo l'apertura delle mail incriminate, consistita nell'aver avvisato con solerzia il servizio informatico aziendale, nel tentativo di impedire o limitare i pregiudizi conseguenti, denota un atteggiamento molto distante dalla marchiana trascuratezza o spregio dei doveri di servizio, richiesti ai fini del superamento della soglia di gravità della colpa. Tali elementi costituiscono circostanze pienamente idonee a rendere evidente se non la radicale assenza dell'elemento colposo, indubbiamente la mancanza di qualsivoglia profilo di colpa grave e quindi l'insussistenza di un illecito erarialesanzionabile con la condanna risarcitoria.

Anche sul piano della incidenza causale della condotta del S. va ribadito il rilievo, già riconosciuto dal primo giudice (seppur in termini di mera valutazione del "rischio di amministrazione"), alla circostanza che la contestata infiltrazione del virus informatico è stata possibile a causa del "non sufficiente

idoneo approntamento, da parte dell'A., di congrui sistemi di sicurezza informatica, che si rivelano oggi indispensabili, in ogni struttura in cui sia operante una rete informatica, per garantire la corretta funzionalità del sistema stesso, preservandolo da intrusioni di "infezioni informatiche" ipoteticamente veicolabili anche da informazioni o da siti istituzionali, e dunque "leciti", nonché dalla vasta congerie di posta elettronica che quotidianamente, nell'attuale contesto di elevata elaborazione informatica, viene recapitata verso la totalità degli indirizzi conosciuti". Sistemi che, come riconosciuto dal primo giudice, ove correttamente installati dall'amministrazione, "avrebbero potuto, ragionevolmente, contribuire a prevenire o quantomeno attenuare...il danno erariale" (pag. 16 sentenza di primo grado). Tale rilevata inadempienza a carico dell'Azienda si rivela elemento anch'esso decisivo nella concausalità del danno conseguente all'infezione del sistema informatico.

L'appello va, quindi, accolto, con riforma della sentenza di primo grado e assoluzione del dott. S. da ogni addebito.

Si liquida, in favore dell'appellante definitivamente prosciolto e a carico dell'amministrazione di appartenenza, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie l'appello proposto da S.L. e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza n. 95/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, assolve il medesimo da ogni addebito.

Liquida, in favore dell'appellante definitivamente prosciolto e a carico dell'amministrazione di appartenenza, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) quale ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2023.